



COMUNE DI TRAMATZA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

***REGOLAMENTO SULLE MODALITA' E CRITERI PER LA
COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DEL COMUNE DI TRAMATZA
ALLA SPESA PER L'INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E
SEMIRESIDENZIALI***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina le procedure per l'accesso e l'erogazione di prestazioni economiche erogate dal Comune di Tramatza a favore di:

- Adulti residenti nel Comune di Tramatza con documentato bisogno socio sanitario in situazione di marginalità sociale e disagio economico che necessitino di un inserimento in Strutture socio-assistenziali.

2. Il ricovero in Struttura rappresenta l'ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, in primis il permanere nel proprio domicilio. L'analisi del bisogno di ciascun cittadino deve essere valutata dall'UVT competente, che elabora con la persona interessata o suo rappresentante legale il progetto assistenziale ritenuto più idoneo. Viene data in ogni caso la priorità ai progetti assistenziali che consentono alla persona la permanenza presso il proprio domicilio attraverso tutte le possibili misure attivabili nella rete dei servizi del territorio.

3. L'inserimento deve essere coerente con la Normativa Nazionale e Regionale di riferimento, nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa e libertà di scelta.

4. Il contributo per l'integrazione retta di servizi residenziali e semiresidenziali è finalizzato a garantire un adeguato percorso di accoglienza, supporto e cura dei soggetti indicati nel comma 1, che non possono fruire, permanendo presso il proprio domicilio, di adeguata assistenza ed è soggetto a verifica annuale di tutte le condizioni a cura del servizio sociale competente.

5. L'integrazione della retta di inserimento viene garantita dall'Ente Locale, secondo le modalità e i criteri contenuti nel presente Regolamento, salvo che la competenza all'intervento e il relativo onere, in base alle vigenti disposizioni, non sia di spettanza di altri Enti.

Art. 2 – Modalità di compartecipazione economica dell'Ente Locale

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo i criteri di Equità sociale, di solidarietà in relazione alla situazione economica del Beneficiario e del relativo nucleo familiare con le modalità previste nei successivi articoli.

2. Resta sancito il principio di libera scelta della Struttura a carattere socio-assistenziale da parte del cittadino, con priorità di opzione per le strutture nel territorio della Asl di competenza, fatta salva la necessaria ed urgente collocazione da parte del Servizio Sociale Professionale. A parità di carico economico per l'Ente si dà priorità alla struttura disponibile più vicina e con il costo minore.

3. Per "prestazione economica integrativa di rette per servizi residenziali" si intende un intervento di carattere economico per la copertura parziale o totale della retta alberghiera praticata dalle Strutture residenziali a carattere socio-assistenziale, calcolato nella misura della differenza tra il valore della retta alberghiera e la quota autonomamente sostenibile dal Beneficiario e/o dai parenti obbligati (art 433 C.C.). L'ammissione sarà, comunque, subordinata alla disponibilità economica della Civica Amministrazione e avverrà mediante atto autorizzativo sottoscritto dal Responsabile dell'Area o suo delegato.

4. La quota di compartecipazione economica disposta dal Comune viene corrisposta direttamente all'Ente Gestore della Struttura ospitante.

5. In caso di licenze e/o ricoveri ospedalieri il Responsabile della Struttura sarà tenuto a darne tempestiva notizia all'Ente Locale, al fine di prevedere una riduzione dell'integrazione.

Art. 3 – Destinatari

1. Destinatari delle prestazioni economiche in oggetto sono le persone adulte non autosufficienti o parzialmente autosufficienti in condizione di marginalità economica e/o sociale con necessità di una sistemazione in seconda accoglienza.

Per tali soggetti, se non attivi, nel caso in cui non sia stato ancora avviato il procedimento relativo al riconoscimento dell'Invalidità Civile, accompagnamento (o procedimenti analoghi) l'utente o il suo legale rappresentante deve procedere documentando l'avvenuto avvio della procedura all'ufficio competente (servizio sociale) entro e non oltre 30 giorni dall'avvio dell'inserimento in struttura.

2. Gli inserimenti in struttura per i destinatari possono ricoprire anche carattere di temporaneità.

3. Il Servizio Sociale Professionale si riserva l'opportunità di valutare in favore dei destinatari al punto b l'inserimento in struttura mediante la fattispecie del *servizio a bassa soglia*, con carattere di semi-convitto.

CAPO II

Integrazione retta

Art. 4 – Modalità e requisiti di accesso

1. Costituisce requisito essenziale di accesso alle prestazioni economiche di cui all'art. 2 del presente Regolamento la residenza anagrafica presso il Comune di Tramatzà, così come stabilito ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge Quadro n. 328/2000 e dalla L.R. 23/05.

2. Il procedimento di assunzione dell'integrazione retta prende avvio con la presentazione di apposita istanza, sottoscritta:

- dal richiedente;
- dal familiare di riferimento formalmente delegato;
- dal Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno;
- d'ufficio ed in extrema ratio, da parte dei Servizi competenti presenti sul territorio in caso di assenza di rete parentale e in attesa di nomina dell'Amministratore di Sostegno/ Curatore/Tutore.

3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Tre preventivi rilasciati dalle Strutture presenti sul territorio e contattate dai soggetti al punto 2;
- Certificazione ISEE in corso di validità e relativa al Beneficiario della prestazione economica;
- Certificazione CUD in corso di validità e relativa al Beneficiario;
- Dichiarazione sostitutiva (rilasciata dall'Interessato ai sensi del DPR 445/2000) attestante la corresponsione da parte degli Enti preposti di eventuali emolumenti e/o l'eventuale pagamento mensile diretto all'estinzione di un prestito personale, avendo cura di precisarne la temporalità;
- Dichiarazione sostitutiva (rilasciata dall'Interessato ai sensi del DPR 445/2000) attestante l'indicazione dei soggetti civilmente obbligati (così come stabilito con l'art. 433 del C.C.) oppure della loro assenza;
- Certificazione ISEE in corso di validità relativa ai soggetti civilmente obbligati;
- Certificazione di Invalidità Civile rilasciata dal Servizio Sanitario competente;
- Copia del Decreto di Nomina dell'Amministratore di Sostegno/Tutore o, in alternativa, estremi dell'avvenuto deposito del ricorso;
- Dichiarazione di impegno a utilizzare per l'integrazione retta dell'assistito le somme o beni di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo.

Art. 5 – Procedura e Decorrenza

1. Il competente Ufficio Servizi Sociali provvede a comunicare formalmente all'interessato l'esito dell'istruttoria dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria entro il termine di trenta giorni.

2. Nel caso in cui la domanda non sia completa il competente Ufficio procede alla richiesta scritta di integrazione della documentazione sospendendo i termini del procedimento.

3. Il Richiedente la prestazione sociale agevolata, il Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno, o i familiari formalmente delegati, in uno spirito di leale collaborazione, sono tenuti a fornire agli Uffici ogni informazione o documentazione utile alla definizione della domanda.

4. Nel corso della fase Istruttoria il Servizio Sociale Professionale provvede a richiedere formalmente alle tre Strutture prescelte dai soggetti richiamati al comma 2 dell'art. 4 del presente Regolamento la Carta dei Servizi e l'Autorizzazione al Funzionamento.

5. Alla conclusione della fase Istruttoria ed in seguito alla valutazione tecnico professionale della Struttura prescelta, il soggetto richiedente sottoscrive formalmente la Delega all'incasso, che diviene così elemento a corredo dell'Istanza.

6. Si specifica che in caso di indisponibilità finanziaria, la domanda verrà sospesa e presa in esame successivamente e qualora le risorse fossero disponibili.

Art. 6 – Valutazione della compartecipazione della spesa del cittadino richiedente e dei parenti obbligati (ex art. 433 C.C.)

1. Il Cittadino senza soggetti a carico concorre alla copertura della retta con l'insieme dei suoi patrimoni e delle sue entrate, ivi comprese le entrate escluse dalla Certificazione ISEE quali ad esempio Pensioni, Vitalizi, Contributi diversi, fatta salva una quota per le spese personali di qui al successivo art. 8.

2. I parenti obbligati compartecipano alla retta in percentuale rispetto al valore ISEE certificato da ciascun nucleo, così come definito nella Tabella allegata alla lettera A del presente Regolamento.

Art. 7- I Soggetti Civilmente Obbligati

1. Per parenti civilmente obbligati si intendono quelli indicati dall'art. 433 del c.c. e pertanto:

- a) Il coniuge;
- b) I figli legittimi o legittimati o naturali e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
- c) I genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti;
- d) I generi e le nuore;
- e) Il suocero e la suocera;
- f) I fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.

2. Gli obbligati di cui al precedente comma 1 sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare la loro disponibilità al coinvolgimento nel progetto assistenziale in favore dell'Assistito anche con eventuale assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico-assistenziale dello stesso.

Art. 8- Misura e limite dell'intervento integrativo comunale

1. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della retta alberghiera della Struttura residenziale più vicina disponibile con il minor costo e la capacità economica del richiedente.

2. In sede di valutazione del concorso alla spesa del ricoverando va comunque garantita alla persona una quota mensile idonea a fronteggiare le spese personali.

3. La predetta quota è fissata al 20%.

4. L'importo della quota spese personali a carico dell'Amministrazione Comunale potrà essere aumentato per particolari situazioni sulla base di precise e documentate motivazioni e solo dopo idonea valutazione a cura dell'Ufficio dei Servizi Sociali Comunali.

5. Qualora la quota per le spese personali riservata all'Assistito sia concretamente gestita da parenti e/o dalla Struttura presso cui è inserito, questi dovranno rendicontare al Comune annualmente (entro il mese di Gennaio di ogni anno) in merito all'utilizzo di tale somma in favore dell'Assistito.

Art 9 – Interventi

1. Gli interventi di contribuzione dell'Amministrazione per il pagamento di rette possono essere rivolti anche a Soggetti che necessitano di un inserimento in Strutture residenziali a carattere temporaneo e a carattere di semi-convitto.

2. Qualora nel corso dell'inserimento in Struttura il MMG/ Specialista riscontrasse un peggioramento del quadro clinico e l'insorgere di contestuali bisogni specifici, il Responsabile della Struttura sarà tenuto ad informare celermente il Servizio Sociale Professionale per gli adempimenti di competenza.

3. Qualora il Ricoverando, nel corso dell'inserimento presso la Struttura, venisse ammesso a qualsiasi riconoscimento e/o beneficio di legge, il Responsabile della struttura è tenuto ad informare celermente il Servizio Sociale Professionale per gli adempimenti di competenza.

4. La mancata tempestiva comunicazione comporterà la sospensione del Beneficio economico corrisposto.

5. Qualora l'Equipe UVT accertasse, in seguito ad opportuna valutazione, la necessità di procedere all'inserimento del cittadino in altra idonea Struttura, l'Ente Locale garantirà fino all'avvenuto trasferimento la corresponsione dell'integrazione alla retta alberghiera.

Art. 10- Cause di Esclusione

1. Costituiscono cause di esclusione dell'integrazione della retta di inserimento la titolarità di risorse economiche (pensioni, provvidenze economiche a qualsiasi titolo percepite, patrimonio immobiliare esclusa la prima casa) sufficienti al pagamento della retta e della quota spese personali.

CAPO III

Disposizioni Comuni

Art.11 – Revisione Annuale della prestazione economica

1. La revisione della capacità economica sia dell'Ospite che dei familiari coobbligati, ai fini della determinazione del contributo per il pagamento della retta, verrà effettuata d'ufficio e con rinnovo della documentazione ogni anno.

2. L'Ente Locale stabilisce il termine del 15 gennaio per la presentazione delle Istanze di rinnovo e si fissa altresì il termine per l'integrazione della Documentazione reddituale entro il 31 marzo.

3. Qualora i termini anzidetti non fossero rispettati senza un giustificato motivo, entro il 15 aprile di ogni anno l'Amministrazione Comunale sarà tenuta a far decadere il Beneficio precedentemente concesso.

4. Il Beneficiario o chi ne esercita la tutela legale o il familiare formalmente delegato si impegnano a produrre ai competenti Servizi Sociali Comunali, entro la data indicata in apposita comunicazione, la dichiarazione ISEE aggiornata, unitamente al preventivo di spesa predisposto dalla Struttura Ospitante.

5. La revisione può essere altresì disposta a richiesta del coobbligato in caso di mutamenti della situazione reddituale del medesimo anche al di fuori della scadenza indicata dal Servizio Sociale Comunale.

6. Nel caso in cui il Beneficiario, durante il periodo di inserimento in Struttura, percepisca redditi o ulteriori risorse non dichiarate in sede di domanda o di revisione o comunque sia variata la sua condizione economica il Beneficiario stesso, o il Tutore/ Curatore/ Amministratore di Sostegno o il familiare formalmente delegato oppure la Direzione della Struttura Residenziale sono tenuti a comunicare tempestivamente ai Servizi Sociali Comunali la variazione della condizione economica.

Tale comunicazione comporta una revisione della prestazione economica a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 12 – Controlli

1. Il Comune, a cura del Servizio Sociale competente, effettua controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e a quant'altro previsto dal presente regolamento ai fini della richiesta di intervento economico integrativo comunale secondo quanto previsto dalla Normativa Vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.

2. I controlli sono di tipo formale e sostanziale diretti ed indiretti utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso del Comune. I controlli potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione eventualmente con l'ausilio dei competenti organi ed autorità quali la Guardia di Finanza.

3. In particolare i controlli possono riguardare la verifica delle dichiarazioni:

- Palesemente inattendibili;
- Contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del dichiarante o richiedente e/o di terzi contenuti nella domanda, nella documentazione o nella dichiarazione ISEE;
- Illogiche rispetto al tenore di vita del richiedente e/o del nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale;

4. Gli Uffici preposti all'attività di controllo possono altresì richiedere all'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione, idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di Servizi Pubblici atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporteranno il diniego o la revoca della prestazione agevolata.

5. Nel caso di errori materiali di modesta entità gli Uffici Comunali invitano il richiedente a presentare una dichiarazione di rettifica entro un congruo termine.

6. In ogni caso qualora ad esito delle verifiche e dei controlli suddetti emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato è garantito il contraddittorio con l'interessato il quale viene formalmente invitato a presentare, in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di contestazione e di invito al contraddittorio vale, altresì, quale comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni si procederà a norma di legge e saranno adottate tutte le misure utili a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

8. Il Comune, a cura del Servizio Sociale competente, deve effettuare un controllo periodico e comunque almeno una volta all'anno, sull'effettuazione del servizio per verificare che sia garantita un'adeguata assistenza all'utente inserito.

Art. 13 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziari è garantito con l'applicazione delle norme in materia con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679.

2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso i competenti Uffici del Servizio Sociale Comunale al fine di determinare l'ammissione alla prestazione agevolata richiesta e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche ai fini di statistica, di ricerca e di studio in forma anonima.

3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della quota massima di compartecipazione.

4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalla Norma di legge.

Art. 14 – Deroghe

1. In casi di particolare necessità, a seguito di valutazione dell'Assistente Sociale competente, potrà essere ammessa la richiesta di partecipazione alla spesa anche in assenza di uno o più dei documenti necessari.

2. Quando il contributo sia stato accertato e comunicato agli interessati, gli stessi devono sottoscrivere apposita dichiarazione di impegno al pagamento del contributo stesso. Tuttavia, in casi eccezionali di comprovata urgenza e gravità della situazione del richiedente sotto l'aspetto sociosanitario, il Responsabile dei Servizi Sociali o suo delegato, valutati gli elementi emersi dall'istruttoria, potrà derogare alla firma della stessa.

Art. 15 – More

1. Poiché tra i coobbligati e/o gli Ospiti e la Struttura di accoglienza vige un contratto privato bilaterale, qualora i Soggetti anzidetti non estinguessero le quote a loro carico, si chiarisce che la Struttura non potrà in alcun modo rivalersi sull'Amministrazione Comunale, poiché si rammenta che l'accordo ha effetto vincolante unicamente sulle parti contraenti, ma non nei confronti di Soggetti terzi.

Art. 16 – Norme Finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo on line secondo le modalità stabilite nello statuto del Comune di Tramatzà.

2. Il presente regolamento è applicato anche agli attuali beneficiari dell'intervento economico comunale.

3. In caso di indisponibilità finanziaria, verranno, in via preliminare e nel rispetto di una continuità operativa, coperti i costi relativi alle integrazioni rette dei cittadini titolari del Beneficio economico negli anni precedenti.

4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti.

5. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle disposizioni generali, nelle normative nazionali e regionali, anche in tema di donazioni, liberalità e di rivalsa.

Allegato “A” al Regolamento sulle modalità e criteri per la compartecipazione economica del Comune di Tramatza alla spesa per l’inserimento in strutture residenziali per adulti ed anziani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del 28/03/2022

TABELLA compartecipazione della spesa dei parenti obbligati (ex art. 433 c.c.)

Reddito Compartecipazione

Fino ad Euro 6.000 annui esente

Da € 6.001,00 ad € 10.000,00 5%

Da € 10.001,00 ad € 14.000,00 10%

Da € 14.001,00 ad € 18.000,00 20%

Da € 18.001,00 ad € 22.000,00 30%

Da € 22.001,00 ad € 26.000,00 40%

Da € 26.001,00 ad € 30.000,00 50%

Da € 30.001,00 ad € 34.000,00 55%

Oltre € 34.001,00 60%